



COMUNE DI CASALGRANDE

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 30.06.2015 e modificato con

- Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13.02.2018
- Delibera di Consiglio Comunale n. _ del 30.04.2020

Sommario

| | |
|---|---|
| REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI..... | 3 |
| Art. 1 - Oggetto | 3 |
| Art. 2 - Definizioni | 3 |
| Art. 3 - Forme di gestione e organizzazione | 3 |
| Art. 4 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate patrimoniali | 4 |
| Art. 5 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate tributarie | 4 |
| Art. 6 - Interessi di mora e maggiorazioni | 5 |
| Art. 7 - Accordi bonari o transattivi per le entrate patrimoniali..... | 5 |
| Art. 8 - Costi a carico del debitore | 5 |
| Art. 9 - Somme di modesto ammontare | 5 |
| Art. 10 - Rateizzazione | 5 |
| Art. 11 - Requisiti di accesso alla rateazione | 7 |
| Art. 12 - Azioni cautelari ed esecutive..... | 8 |
| Art. 13 - Inesigibilità | 8 |
| Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali..... | 8 |

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina generale della riscossione coattiva delle entrate comunali, di qualsiasi natura, al fine di assicurarne la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. Esso regola le attività di recupero mediante riscossione coattiva nelle ipotesi in cui hanno avuto esito negativo le precedenti procedure di riscossione.
2. L'applicabilità del presente regolamento è disciplinata all'art. 14 "Disposizioni transitorie e finali".

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - "*Regolamento*": il presente regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;
 - "*entrate tributarie*": le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria istituite ed applicate in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a future leggi;
 - "*entrate non tributarie*": tutte le entrate patrimoniali di diritto pubblico e le entrate patrimoniali di diritto privato non aventi natura tributaria. Per "*entrate patrimoniali di diritto pubblico*" si intendono tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (es. COSAP – Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canoni demaniali, oneri urbanistici, tariffe dei servizi a domanda individuale quali rette asili nido, servizi sociali, educativi e scolastici, trasporto, tariffe della luce votiva, etc.) e le sanzioni amministrative. Per "*entrate patrimoniali di diritto privato*" si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato del comune.
2. Il presente regolamento non si applica alle entrate derivanti da violazione al Codice della Strada.

Art. 3 - Forme di gestione e organizzazione

1. Il Comune procede alla riscossione coattiva delle entrate comunali a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili (cd ingiunzione rinforzata) se eseguita direttamente o affidata a soggetti di cui all'articolo all'articolo 52, comma 5, lettera b) nn) 1 e 2) del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al RD 639/1910 e di cui al codice di procedura civile.
2. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva e la conseguente responsabilità delle singole fasi è svolta dai competenti settori/servizi dell'Ente anche

tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni. A tal fine il responsabile della singola entrata riveste il ruolo di:

- Responsabile del procedimento di iscrizione, emissione e notificazione del titolo di ingiunzione,
- Responsabile del procedimento di riscossione coattiva competente all'adozione dell'ingiunzione di pagamento e delle misure cautelari ed esecutive fermo restando le competenze assegnate a figure specifiche (Funzionario responsabile della riscossione con abilitazione da ufficiale, ufficiale giudiziario, messi notificatori).

3. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) il Comune di Casalgrande;
- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) nn) 1 e 2) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

4. La firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita con l'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 549/95 per le entrate tributarie e articolo 3 del D.Lgs. n. 39/93 per le altre entrate.

Art. 4 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate patrimoniali

1. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di diritto pubblico diverse dalle sanzioni amministrative può essere preceduta da una comunicazione scritta volta a contestare il mancato pagamento delle somme dovute da versare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In tal caso, la successiva ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo per le somme non versate.
2. Per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo l'ordinanza ingiunzione di cui alla Legge 689/81.
3. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di diritto privato deve essere preceduta da apposita contestazione di addebito che riporti tutti gli elementi costitutivi della pretesa, da versare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In tal caso la successiva ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo per le somme non versate.
4. Gli atti previsti nel presente articolo volti a raggiungere certezza, liquidità ed esigibilità del credito sono comprensivi degli interessi, al tasso legale vigente nell'anno di maturazione, ovvero nella diversa misura eventualmente prevista quale condizione pattizia (interesse convenzionale) o degli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari, nonché delle maggiorazioni eventualmente applicabili, nonché delle spese di notifica.
5. Gli atti di cui al comma 1 e 3 valgono ai fini della costituzione in mora.

Art. 5 - Procedura di iscrizione coattiva per le entrate tributarie

1. La procedura di iscrizione coattiva per le entrate tributarie è regolata dalla disciplina generale vigente in materia. L'ingiunzione di pagamento può comunque essere preceduta dalla notifica di un sollecito di pagamento per favorire il versamento bonario.

Art. 6 - Interessi di mora e maggiorazioni

1. Si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente nell'anno di maturazione maggiorato di due punti percentuali decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'ingiunzione.
2. Nel caso in cui la riscossione sia affidata all'agente della riscossione si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.
3. Sulle somme ancora dovute con ordinanza- ingiunzione si applica la maggiorazione semestrale di cui all'articolo 27 comma 6 della Legge 689/81.

Art. 7 - Accordi bonari o transattivi per le entrate patrimoniali

1. Nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, sono ammessi i tentativi di risoluzione bonaria per il recupero dei crediti, anche attraverso la conclusione di accordi transattivi con i quali le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che potrebbe insorgere. L'autorizzazione a concludere i suddetti accordi compete alla Giunta Comunale.

Art. 8 - Costi a carico del debitore

1. I costi di elaborazione e di notifica degli delle ingiunzioni di pagamento e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'ingiunzione può essere emessa anche cumulativamente, ricomprendendo varie annualità di un medesimo tributo o entrata.
3. In caso di accollo del debito altrui (senza liberazione del debitore originario) deve essere prodotta apposita comunicazione all'ente.

Art. 9 - Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 24,00 intendendosi per tali le somme complessivamente dovute al Comune dal medesimo soggetto debitore in relazione ad ogni singola entrata o tributo. Ai fini del calcolo del limite di importo si sommano:
 - gli interessi,
 - le spese di notifica,
 - le eventuali maggiorazioni,
 - le ulteriori somme dovute su annualità pregresse non prescritte.

Art. 10 - Rateizzazione

1. Il Responsabile dell'entrata, su richiesta dell'interessato da presentare in carta libera in base alla modulistica predisposta dal Comune entro 120 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in

rate mensili di pari importo fino ad un massimo di quarantotto rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti riferiti all'intero importo dovuto:

- a) da euro 100,00 a euro 200,00: fino a quattro rate mensili;
- b) da euro 200,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
- c) da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 50.000,00: fino a trentasei rate mensili;
- f) oltre 50.000,00 euro: fino a quarantotto rate mensili.

2. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore alla data dell'istanza, indipendentemente dalla natura dei crediti stessi. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateazione.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora/dilazione su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione nella misura pari al tasso di interesse legale vigente all'accoglimento dell'istanza, incrementato di due punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
4. La rata di pagamento minima è pari ad euro 50,00.
5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. La prima rata non può scadere prima del termine di 30 (trenta) giorni dalla data dell'accoglimento della rateazione.
6. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
7. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
8. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:
 - 1° spese di notifica,
 - 2° costi di riscossione,
 - 3° interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione,
 - 4° sanzioni amministrative,
 - 5° somme dovute a titolo di tributo o altra entrata patrimoniale.
9. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni e documenti per un massimo di 30 giorni.
10. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
11. L'istanza, salvo il caso di mancato accoglimento della stessa, inibisce l'adozione di nuove misure cautelari e preclude nuove azioni esecutive. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

12. Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione -oppure di una sola rata nel caso di cui al comma successivo-, comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione, del debito residuo non più rateizzabile.
13. Su richiesta del debitore il Responsabile dell'entrata, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel precedente comma 1, può articolare il piano in rate bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
14. In caso di richieste di dilazione o situazioni non rientranti nei criteri del presente regolamento, la Giunta Comunale può stabilire diversi criteri e tempi di accesso nonché differenti modalità di riconoscimento della dilazione su proposta del/i Responsabile/i dell'entrata, previa acquisizione di apposita relazione tecnica di dettaglio. La Giunta può accordare il beneficio della sospensione temporanea del pagamento di rate scadute e in prossima scadenza, per un massimo di 6 mesi, in presenza di un aggravamento della situazione economico patrimoniale del debitore. Durante la sospensione maturano comunque gli interessi dilatori.

Art. 11 - Requisiti di accesso alla rateazione

1. La rateazione, nei limiti previsti dall'articolo precedente, viene concessa a condizione che non sussistano decadenze relative a precedenti rateazioni di entrate comunali:
 - A. su semplice istanza di parte qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'ingiunzione di pagamento non superino i 10.000,00 euro;
 - B. su istanza accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare i parametri di cui alle lettere successive, qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'ingiunzione di pagamento superino i 10.000,00 euro nei seguenti casi:
 - i. Per quanto riguarda le persone fisiche "non imprenditori" e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso di nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 24.000,00 o in caso di eventi della vita gravi e improvvisi che determinano un grave peggioramento della situazione reddituale ed economica. Tali eventi devono essere comprovati da apposita documentazione o oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
 - ii. Per quanto riguarda le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso in cui l'indice di liquidità sia inferiore a 1 (uno). Il valore dell'indice e l'eventuale disciplina di dettaglio devono essere determinati in base ad indicazioni approvate dalla Giunta Comunale.
Per importi superiori a 50.000,00 € la documentazione relativa al valore dell'indice di liquidità deve essere sottoscritta da un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
 - revisori legali dei conti,
 - soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
 - consulenti del lavoro.

2. La modulistica relativa all'istanza di rateazione sarà predisposta e messa a disposizione sul sito dell'ente dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 12 - Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.
2. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi.
3. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare il Comune deve inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'ingiunzione è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

Art. 13 - Inesigibilità

1. Il responsabile della singola entrata certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle banche dati pubbliche rese disponibili dalla legge,
 - b) Improcedibilità per limiti d'importo,
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva,
 - d) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di fermo amministrativo,
 - e) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di dichiarazione stragiudiziale negativa del terzo e di infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi,
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Le disposizioni contenute nel Regolamento prevalgono in caso di contrasto con disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti, salvo esplicita deroga.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. La disciplina del presente Regolamento, nella versione vigente dal 01.01.2020, si applica esclusivamente alle ingiunzioni emesse dal 1° gennaio 2020 a seguito del mancato pagamento di avvisi di accertamento o di atti di costituzione in mora emessi entro il 31.12.2019.
6. Le ingiunzioni emesse entro il 31.12.2019 nonché le procedure e le attività ad esse conseguenti restano disciplinati dalle disposizioni del Regolamento nella versione *previgente*.

7. Restano salve le rateizzazioni perfezionate, dal 1° gennaio 2020 fino alla data di approvazione del presente regolamento¹, sulla base delle disposizioni del regolamento previgente ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01 come previsto inderogabilmente dall'art. 1 comma 797 della L. 160/2019.

¹ Fino al 30.04.2020